

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 08/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11.08.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28.08.2020, la ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.357,72 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già corrisposto in sede di estinzione, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo e alla refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di avere improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali. Oppone, in ragione dell'interpretazione letterale dell'art. 125 sexies TUB e dell'interpretazione logico-sistematica desumibile dal tenore letterale dell'art. 6 bis, comma 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, l'ontologica distinzione tra oneri retrocedibili e non, in caso di estinzione anticipata, riconosciuta dal legislatore nazionale. Rappresenta la non applicabilità della sentenza Lexitor alla presente controversia, non avendo l'art. 16 della Direttiva efficacia diretta nei rapporti tra privati. Eccepisce, inoltre, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione e la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis. Sulle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto, richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno qualificato la domanda del cliente come ripetizione di un indebito oggettivo. Ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per

ottenere il credito, non potrebbe rientrare nella definizione di costo totale del credito e che, pertanto, non sarebbe suscettibile di ripetizione. Parimenti sarebbe per le commissioni di attivazione, dirette a remunerare prestazioni e oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.

Con riferimento alle commissioni di gestione, eccepisce la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che la cliente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Rappresenta che da tale documentazione risulterebbe che l'importo da rimborsare è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis. In ordine all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, fa presente che la cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la previsione relativa al mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cui al punto 4 delle condizioni generali di contratto. Eccepisce, infine, la natura up front delle spese di istruttoria, relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Chiede pertanto, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e a titolo di premio assicurativo.

In sede di repliche, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina

europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura up front delle Spese istruttorie e dei Costi di intermediazione, voci corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa, invece, che abbiano natura recurring le Commissioni di attivazione e le Commissioni di gestione, rispetto alle quali il contratto non rinvia al piano di ammortamento, in quanto entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	71
rate residue	37

TAN ▶	5,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	34,26%
- in proporzione alla quota	13,31%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 154,17	€ 59,90			€ 59,90
☐	commissioni di attivazione (recurring)	€ 531,36	€ 182,04	€ 70,73			€ 182,04
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 81,00	€ 27,75	€ 10,78			€ 27,75
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 3.188,16	€ 1.092,24	€ 424,40			€ 424,40
☐	...			€ 0,00			€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi conteggio estintivo					€ 98,48	-€ 98,48

tot rimborsi ancora dovuti	€ 596
interessi legali	si

La ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 596,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS